

LA RETTRICE

- Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”;
- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 29, comma 19;
- Visto il Decreto Interministeriale 21 luglio 2011, n. 314 “Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell’intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico”;
- Visto il Decreto Interministeriale 26 luglio 2013, n. 665 “Criteri e modalità per il riparto tra gli Atenei delle risorse relative agli anni 2012 e 2013 e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell’intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico, a norma dell’art. 29, comma 19, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- Vista la nota prot. 740 del 15 maggio 2012 con la quale il Ministero ha ripartito tra gli Atenei le risorse per l’anno 2011, attribuendo all’Università per Stranieri di Siena la quota di € 16.150,00 euro per l’intervento di cui sopra;
- Vista la nota prot. 572 del 14 gennaio 2014 con la quale il Ministero ha comunicato le risorse per l’anno 2012 e 2013 destinate all’intervento di cui sopra, attribuendo all’Università per Stranieri di Siena la quota di € 23.293,00 euro per l’anno 2012, e di € 47.907,00 euro per l’anno 2013;
- Ritenuto pertanto necessario redigere il regolamento previsto dai sopracitati Decreti Interministeriali;
- Viste le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 27 ottobre 2014

D E C R E T A

Per le motivazioni di cui in premessa è emanato il

“REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE A PROFESSORI E RICERCATORI
DELL’INCENTIVO UNA TANTUM – ART. 29, COMMA 19, LEGGE N. 240/2010”

nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Siena, 29 ottobre 2014

LA RETTRICE
(f.to Prof.ssa Monica Barni)

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE
A PROFESSORI E RICERCATORI DELL'INCENTIVO UNA TANTUM
(art. 29, comma 19, Legge n. 240/2010)**

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'art. 29, comma 19 della Legge 240/10 (di seguito, incentivo una tantum), in attuazione di quanto specificamente previsto dalle disposizioni del:
 - Decreto Interministeriale n. 314 del 21 luglio 2011 con riferimento all'anno 2011;
 - Decreto Interministeriale n. 665 del 26 luglio 2013 con riferimento agli anni 2012 e 2013.

Art. 2 Destinatari

1. Il beneficio economico verrà attribuito esclusivamente a seguito di presentazione di apposita domanda da parte del professore o ricercatore interessato.
2. Sono soggetti ammissibili all'intervento:
 - i professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato che avrebbero maturato nell'anno 2011 la progressione economica biennale per classi e scatti, in assenza del blocco delle progressioni economiche di cui all'art. 9, comma 21, DL n. 78/2010 (Legge 122/2010);
 - i professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato che avrebbero maturato nell'anno 2012 la progressione economica biennale per classi e scatti, in assenza del blocco delle progressioni economiche di cui all'art. 9, comma 21, DL n. 78/2010 (Legge 122/2010);
 - i professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato che avrebbero maturato nell'anno 2013 la progressione economica biennale per classi e scatti, in assenza del blocco delle progressioni economiche di cui all'art. 9, comma 21, DL n. 78/2010 (Legge 122/2010)
3. Per il triennio precedente¹ la maturazione del beneficio economico si intende:
 - il triennio 2008-2010 con riferimento all'incentivo una tantum relativo all'anno 2011;
 - il triennio 2009-2011 con riferimento all'incentivo una tantum relativo all'anno 2012;
 - il triennio 2010-2012 con riferimento all'incentivo una tantum relativo all'anno 2013.

Art. 3 Requisiti di accesso

1. Per poter accedere al beneficio economico, i docenti individuati all'art. 2 del presente Regolamento devono altresì garantire il soddisfacimento delle seguenti condizioni:
 - a) trovarsi nella condizione di docente scientificamente attivo, con almeno due prodotti nella ricerca nel triennio precedente la maturazione del beneficio

¹ Si precisa che per gli incarichi istituzionali e di ricerca si prenderà come riferimento l'anno solare; per gli incarichi di didattica l'anno accademico (in particolare, per il triennio 2008-2010 si prenderanno in considerazione gli a.a. 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010; per il triennio 2009/2011 gli a.a. 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011; per il triennio 2010/2012 gli a.a. 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012).

economico, con riferimento alle tipologie dei prodotti della ricerca previsti dal MIUR;

- b) non essere stati destinatari di provvedimenti disciplinari o di sanzioni nel triennio precedente la maturazione del beneficio economico.

Art. 4 Risorse

1. Le assegnazioni ministeriali vengono ripartite per fasce e ruoli in maniera proporzionale alla consistenza numerica dei potenziali destinatari ed ammontano a:
 - euro 16.150,00 = (oneri inclusi) per l'anno 2011;
 - euro 23.293,00 = (oneri inclusi) per l'anno 2012;
 - euro 47.907,00 = (oneri inclusi) per l'anno 2013.
2. Il Consiglio di amministrazione può deliberare, per motivate esigenze, fino ad un terzo delle risorse così distribuite a favore di un diverso ruolo.

Art. 5 Bando e modalità di presentazione delle domande

1. L'Università procederà, tramite Decreto rettorale, all'emanazione di un bando per la valutazione comparativa dei candidati, distinti per anno nonché per ruolo e fascia, secondo criteri di merito accademico, così come definito dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento.
2. Il bando dovrà specificare:
 - a) i requisiti per l'ammissione della candidatura, in coerenza con quanto definito dai decreti ministeriali di attribuzione delle risorse;
 - b) la modalità e i termini, in ogni caso non inferiore a 20 giorni, di presentazione della domanda corredata dalla relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte;
 - c) i criteri di valutazione della candidatura;
 - d) le cause di esclusione dalla selezione;
 - e) le modalità di attribuzione del beneficio economico.
3. Al bando viene data pubblicità tramite pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web.
4. La domanda di partecipazione può avvenire solo per via telematica.

Art. 6 Criteri di valutazione

1. La valutazione comparativa verrà effettuata sulla base dei seguenti elementi:
 - assolvimento da parte dei candidati dei compiti istituzionali loro affidati nel triennio antecedente la maturazione del beneficio economico in relazione allo stato giuridico;
 - ammissione al finanziamento nel triennio antecedente la maturazione del beneficio economico, di progetti di ricerca nazionali, europei o internazionali;
 - incarichi istituzionali ricoperti nel triennio antecedente la maturazione del beneficio economico.

Art. 7 Punteggio prima e seconda fascia

1. Per lo svolgimento degli incarichi sotto elencati per il triennio antecedente la maturazione del beneficio economico quale definito all'art. 2, comma 3, del presente Regolamento verrà attribuito il seguente punteggio:

Pro Rettore	4 punti per anno
Delegato/Consigliere del Rettore	3 punti per anno
Direttore del Dipartimento	4 punti per anno
Preside di Facoltà	4 punti per anno

Direttore/Coordinatore di Strutture, Staff o Centri	4 punti per anno
Componente del Nucleo di Valutazione/Consiglio di Amministrazione/Senato Accademico	2 punti per anno
Coordinatore di corso di studio/dottorato	3 punti per anno
Direttore Scuola di dottorato/Specializzazione	4 punti per anno per scuola di dottorato 3 punti per Specializzazione
Presenza di più di due pubblicazioni nel periodo di riferimento	3 punti nel triennio
Coordinamento Nazionale di progetti Prin/Firb finanziati	5 punti per progetto
Responsabilità di unità locale in progetti Prin/Firb finanziati	3 punti per progetto
Coordinamento di progetti di ricerca Regionali, Europei e Internazionali finanziati	5 punti per progetto
Responsabilità di unità locale in progetti Regionali, Europei e Internazionali finanziati	3 punti per progetto
Coordinamento di altre tipologie di progetti di ricerca finanziati (escludere il 60%)	2 punti per progetto
Incarichi d'insegnamento nei corsi di I e II livello e nei corsi di specializzazione	0,50 per ogni CFU
Incarichi formali in altre attività dell'Ateneo	1 punto per anno

2. Nel caso in cui il professore di prima o di seconda fascia abbia ricoperto nello stesso triennio più incarichi all'interno del medesimo progetto di ricerca, si procederà all'attribuzione del punteggio più elevato previsto ai sensi del comma 1.

Art. 8 Punteggio ruolo ricercatori

1. Per lo svolgimento degli incarichi sotto elencati per il triennio antecedente la maturazione del beneficio economico quale definito all'art. 2, comma 3, del presente Regolamento verrà attribuito il seguente punteggio:

Delegato/Consigliere del Rettore	2 punti per anno
Direttore/Coordinatore di Strutture o Centri	4 punti per anno
Componente del Consiglio di Amministrazione/Senato Accademico	2 punti per anno
Componente Staff del Rettore	3 punti per anno
Coordinatore di corso di studio/dottorato	4 punti per anno
Coordinamento di progetti di ricerca Europei e internazionali finanziati	5 punti per progetto
Responsabilità di unità locale in progetti Europei e internazionali finanziati	3 punti per progetto
Coordinamento di altre tipologie di progetti di ricerca finanziati	2 punti per progetto
Presenza di più di due pubblicazioni nel periodo di riferimento	3 punti nel triennio

Incarichi d'insegnamento non retribuiti nei corsi di I e II livello e nei corsi di specializzazione	0,50 per ogni CFU
Incarichi formali in altre attività dell'Ateneo	1 punto per anno

3. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 9 Commissione di valutazione

1. Per ciascun bando, la valutazione delle candidature sarà effettuata da una apposita Commissione, nominata dal Rettore, su proposta del Senato accademico e composta da un professore ordinario, un associato e un ricercatore che non siano ammissibili al beneficio economico nell'anno di riferimento.

Art. 10 Attribuzione del beneficio economico

1. Il beneficio verrà distribuito esclusivamente nel limite del 50% con riferimento all'incentivo 2011 e del 60% con riferimento all'incentivo 2012 e 2013 dei soggetti ammissibili, secondo il risultato ottenuto, partendo dal candidato che ha ottenuto il punteggio totale più alto e seguendo l'ordine della graduatoria.
2. In caso di pari merito sarà data precedenza in graduatoria al candidato con minor anzianità nel ruolo di appartenenza ed, in caso di ulteriore parità, al più giovane d'età.
3. La graduatoria verrà pubblicata sul sito intranet d'Ateneo – Circolari e avvisi personale docente- secondo quanto stabilito dal bando di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
4. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine di 15 giorni per proporre eventuali opposizioni che, indirizzate al Rettore, verranno esaminate nei successivi 10 giorni dalla Commissione di cui all'art. 9.

Art. 11 Corresponsione dell'incentivo una tantum

1. Ai fini della quantificazione dell'incentivo una tantum da corrispondere a ciascun soggetto ammissibile ai sensi del precedente art. 10, si procederà al calcolo degli indicatori del valore economico puntuale (VEP) per ciascun ruolo e/o fascia e per ciascun anno, normalizzati secondo la seguente formula:

$$\text{VEP} = \frac{\text{Budget una tantum dell'anno di riferimento del singolo ruolo e/o fascia}}{\text{Somma dei punteggi dei soggetti utilmente collocati in graduatoria}}$$

2. L'incentivo sarà attribuito sulla base della seguente formula matematica:
Una tantum singolo soggetto = VEP*I
Dove I è il punteggio del soggetto utilmente collocato in graduatoria relativo al triennio di riferimento.

Art. 12 Norme finali

1. Nel caso in cui per un ruolo o una fascia il numero dei soggetti che hanno presentato la domanda sia inferiore al 50% o 60% dei soggetti ammissibili secondo quanto previsto al precedente art. 10, le quote non attribuite verranno ridistribuite tra tutti i candidati risultati destinatari del beneficio.

Art. 13 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, previa acquisizione del parere del Senato accademico, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Ateneo